



Ris. mun. n° 2342 del 05.11.2018
In esame alla Commissione della Gestione
07.11.2018

Messaggio municipale N° 23/2018

Iniziativa legislativa dei comuni "Per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale"

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale vi viene sottoposta la proposta di sottoscrizione dell'iniziativa legislativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971).

Iter dell'iniziativa legislativa dei Comuni

L'art. 41 della Costituzione cantonale indica che 1/5 dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

In questo caso specifico i Municipi dei Comuni di Bellinzona, Bodio, Cadenazzo, Chiasso, Locarno, Maroggia, Novazzano e Ponte Tresa hanno inoltrato alla Cancelleria dello Stato la sopraccitata iniziativa legislativa dei Comuni, e la stessa è stata pubblicata nel Foglio ufficiale del 30 ottobre 2018.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione bisognerà raccogliere l'adesione di almeno 1/5 dei Comuni ticinesi (totale 115 Comuni); in concreto si tratta di raccogliere la sottoscrizione dell'iniziativa da almeno 23 legislativi comunali.

I Comuni iniziativaisti ci chiedono di sottoporre il testo dell'iniziativa generica al Consiglio comunale con l'invito ad accoglierlo.

La decisione di sottoscrivere un'iniziativa compete al Legislativo. Infatti la Legge sull'esercizio dei diritti politici (art. 147 e seguenti) non ammette la delega al Municipio di una decisione in materia di iniziativa dei Comuni.

Anche dal lato dell'opportunità l'Esecutivo ritiene politicamente indicato coinvolgere il Consiglio comunale.

Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all'iniziativa popolare.

Queste disposizioni indicano, all'art. 39 della carta costituzionale, che la domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.

Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata.

Testo dell'iniziativa

Di seguito il testo accompagnatorio al deposito dell'iniziativa:

In Canton Ticino, la spesa per l'assistenza sociale è sensibilmente aumentata negli ultimi 9 anni e, purtroppo, essa continua ancora a crescere. Se nel 2009 il tasso di persone a beneficio delle prestazioni assistenziali (PA) si attestava all'1,8% della popolazione cantonale, nel 2016 tale valore ha raggiunto il 2,8%, superando oramai abbondantemente le 8000 unità.

Ciò si è tradotto, per diversi Comuni, in un deciso accrescimento della partecipazione volta a coprire il 25% della spesa totale, aumento che in parecchi casi va oltre il 100% sino al 250%.

Attualmente, il criterio per il quale i Comuni sono chiamati a versare al Cantone la quota parte richiesta che rappresenta il 25% delle prestazioni erogate, si basa esclusivamente sulla spesa generata dai casi di residenti nel comune; in pratica, più il numero di casi è alto, più è elevato l'importo che il Comune deve pagare.

In più, i Comuni su cui maggiormente grava il fenomeno dell'assistenza, sono chiamati a dotarsi di adeguati servizi sociali per prendere in carico quelle situazioni che, maggiormente, manifestano segni di fragilità e disagio, al fine di portar loro un adeguato sostegno, ma anche di contenere e possibilmente prevenire l'ulteriore espansione del fenomeno dell'assistenza.

Come noto i Comuni urbani e suburbani dove vi è una buona densità di trasporto pubblico e di servizi e abitazioni a prezzi ragionevoli attirano in modo spontaneo le persone che hanno difficoltà finanziarie.

Dunque, per questi Comuni, si può affermare che vi sia un doppio costo: la fattura emessa dal Cantone e l'onere finanziario cagionato dai servizi predisposti.

Essendo l'Assistenza sociale un'istituzione universale di competenza cantonale, di cui il DSS, per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) è l'autorità che emette le decisioni ed eroga le prestazioni, il criterio del domicilio per l'emissione della fattura ai Comuni, risulta essere poco equo ed in contraddizione con un principio di solidarietà tra i Comuni.

Infatti, il cittadino che richiede le PA, ha diritto di percepirle in quanto residente in Canton Ticino e non in quanto domiciliato in uno specifico Comune.

Pertanto il luogo di residenza non costituisce elemento determinante per il riconoscimento del diritto al percepimento delle PA; tuttavia esso lo diventa per la fatturazione del 25% della spesa totale, creando un evidente squilibrio a danno dei Comuni più colpiti e, come detto, contravvenendo in primo luogo ad un principio di solidarietà tra gli stessi e dipoi, misconoscendo lo sforzo finanziario ed operativo aggiuntivo prodotto per dotarsi di operatori sociali.

Non va altresì omessa l'innegabile evidenza che, se dei cittadini del Canton Ticino, beneficiari di PA hanno o prendono domicilio principalmente in certi Comuni, per diretta conseguenza, essi non sono presenti in altri, sollevando questi ultimi dai derivanti oneri finanziari ed organizzativi di cui sopra.

Sarebbe senz'altro preferibile una soluzione al riparto dei costi per l'assistenza che sia razionale e complessiva, che tenga anche conto dell'insieme della spesa sociale e di possibili incentivi per i comuni virtuosi. Questo sarebbe il compito attribuito a Ticino 2020, i cui lavori lasciano purtroppo presagire ancora tempi troppo lunghi. Con la riforma globale Ticino 2020 si potrebbe presagire un modello ottimale così articolato:

Riconoscere ai Comuni maggiormente gravati dai costi cagionati dalla spesa per l'assistenza sociale, uno sgravio dell'onere finanziario a loro carico (25%) che sta in taluni casi, divenendo insostenibile, stabilendo un modello più equo che comprenda fattori quali la partecipazione pro capite, la forza finanziaria del Comune, un 'eventuale plafonatura della spesa al fine di non penalizzare i Comuni più deboli;

Introdurre il concetto di "Comune virtuoso", ossia riconoscere dei sussidi a quei Comuni che mostrano impegno nel predisporre misure volte a contenere e prevenire il fenomeno dell'assistenza.

Per far fronte in tempi ragionevoli all'attuale ripartizione decisamente non equa e per taluni comuni assai penalizzante, è necessario trovare una soluzione transitoria, anche se imperfetta, che possa essere applicata in tempi stretti, in attesa del nuovo quadro introdotto da Ticino 2020.

A seguito di tutto quanto su esposto, l'iniziativa dei Comuni qui presentata, intende riproporre, con la debita emergenza, all'attenzione delle istituzioni politiche cantonali, il tema dei costi dell'assistenza sociale a carico dei Comuni, affinché esso sia affrontato transitoriamente e senza modificare l'attuale percentuale del 25% complessivo a carico dei Comuni, in attesa di una soluzione definitiva nel quadro dei complessi lavori di Ticino 2020.

Per la soluzione transitoria si è analizzato il modello LACAMal per le assicurazioni sociali, basato sulla spesa media ripartita per la popolazione residente, sulla capacità finanziaria e sulla quota riguardo al gettito di imposta cantonale. La sua applicazione nel caso delle spese per l'assistenza sarebbe auspicabile, ma inciderebbe fortemente su molti comuni piccoli che attualmente presentano pochissimi casi che andrebbero affrontati nel contesto globale di Ticino 2020.

Tuttavia sarebbe possibile transitoriamente trovare anche delle forme intermedie che ponderano l'attuale ripartizione con una ripartizione più equa.

Il testo dell'iniziativa pubblicato sul Foglio ufficiale del 30 ottobre 2018 è il seguente:

Si propone di modificare l'articolo 32 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 applicando un sistema transitorio che limiti la modifica di ripartizione della spesa tra i comuni a CHF 2 milioni, lasciando la situazione pressoché invariata a circa il 25% dei comuni, sgravando parzialmente quelli con una percentuale significativa di persone in assistenza e tenendo conto della forza finanziaria (tutti i Comuni con una percentuale di assistiti superiore alla media cantonale che non sono di forza finanziaria superiore e i comuni con percentuale leggermente inferiore a quella media con forza finanziaria debole o media inferiore per un totale indicativo del 40% dei Comuni); chiamando a partecipare parzialmente i Comuni con un'incidenza particolarmente bassa, tenuto conto della forza finanziaria, ad esempio ponderando l'attuale ripartizione con il tetto massimo in analogia con la LCAMal (Comuni con percentuale di persone in assistenza decisamente inferiore a quella media in ragione della forza finanziaria il cui contributo sarebbe limitato a circa la metà rispetto a un riparto proporzionale medio).

Conseguenze finanziarie in generale

Come indicato sopra, per circa il 25% dei Comuni ticinesi l'incidenza finanziaria di tale modifica sarà pressoché neutra. Indicativamente il 40% dei Comuni subirà per contro una riduzione della spesa e il 35% dei Comuni subirà un aggravio, comunque contenuto in base all'indice di forza finanziaria.

Conseguenze specifiche per il Comune di Castel San Pietro e considerazioni del Municipio

Anche Castel San Pietro ha subito negli ultimi 9 anni l'aumento dei costi assistenziali.

La modifica di leggi superiori federali e cantonali ha spinto sempre più persone a dover attingere all'assistenza sociale.

Anche la quota di partecipazione dello Stato è stata ridotta e caricata sui Comuni.

Nello specifico del nostro Comune:

2009 fr.	5'313.18
2010 fr.	10'199.18
2011 fr.	14'246.86
2012 fr.	19'471.10
2013 fr.	47'394.61
2014 fr.	60'480.43
2015 fr.	91'101.02
2016 fr.	106'674.12
2017 fr.	64'015.44
2018 fr.	55'163.69 (dato parziale)

L'iniziativa è proposta in forma generica e di conseguenza mancano i dettagli applicativi.

I comuni iniziativaisti propongono di adottare il medesimo metodo utilizzato per il riparto delle spese dell'Assicurazione malattia, delle Prestazioni complementari, dell'AVS e dell'AI.

Nelle diverse ipotesi che ci sono state sottoposte l'**aggravio finanziario** per il nostro Comune sarebbe importante e varierebbe da fr. 31'171.00 nell'ipotesi migliore a fr. 93'512.00 nell'ipotesi peggiore.

Si tratta quindi nel caso specifico di un tema prettamente finanziario.

Di principio il Municipio ritiene che non debba essere la singola legge settoriale a svolgere il compito di regolazione dei flussi finanziari fra i comuni più ricchi e quelli più poveri.

La Legge sulla perequazione finanziaria svolge questo compito di ridistribuzione della ricchezza.

A nostro avviso essendo l'assistenza sociale un'istituzione universale di competenza cantonale, dovrebbe essere proprio il Cantone ad intervenire a sostegno di quei Comuni particolarmente penalizzati dall'attuale sistema di riparto che avviene sulla base del criterio del domicilio.

Il Municipio esprime quindi il suo auspicio affinché il Consiglio comunale **non** aderisca a questa iniziativa.

Il Municipio vi sottopone per competenza il testo dell'iniziativa che propone:

1. È data l'adesione all'iniziativa legislativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971).
2. Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del Consiglio Comunale.

IL MUNICIPIO